



Decreto n° 067 / Pres.

Trieste, 14 aprile 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 FEBBRAIO 2011, N. 40.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 14/04/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 11/04/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 11/04/2014

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);

Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 40 e, in particolare:

- l'articolo 14, riguardante i termini del procedimento per la concessione dell'aiuto nell'accesso individuale;
- l'articolo 27, riguardante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- l'articolo 38, riguardante la procedura di liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento;
- l'articolo 43, riguardante i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento, che disciplina l'istruttoria dell'ufficio attuatore e i controlli sulle domande di acconto e saldo, tra cui i controlli in loco di cui agli articoli 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 1975/2006;
- l'articolo 45, riguardante i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali, che disciplina l'istruttoria dell'ufficio attuatore e i controlli sulle domande di pagamento, tra cui i controlli in loco;
- l'articolo 64, riguardante i termini per la concessione degli aiuti negli accessi integrati;
- l'articolo 65, contenente i criteri generali per l'istruttoria dei progetti integrati;
- l'articolo 66, recante i compiti del nucleo tecnico di valutazione e degli uffici attuatori;
- l'articolo 67, recante i compiti dell'autorità di gestione;
- l'articolo 78, riguardante le modalità di finanziamento dei programmi di sviluppo locali (PSL);
- l'articolo 82, riguardante le varianti ai PSL;
- l'articolo 89, riguardante le modalità specifiche di finanziamento e liquidazione dell'aiuto relative alla misura 431;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, come modificata dagli articoli da 1 a 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento

regionale 2012) e in specie:

- l'articolo 16 bis, che disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

- l'articolo 7, che disciplina i casi di sospensione del termine del procedimento e in particolare il comma 1, lettera g), che prevede che i termini per la conclusione dei procedimenti sono sospesi in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria;

Ritenuto necessario adeguare il regolamento emanato con proprio decreto n. 040/Pres./2011 alla modifica legislativa intervenuta in materia di procedimento amministrativo;

Ritenuto pertanto di modificare gli articoli 14, comma 2, 38, comma 4 e 64, comma 2 del proprio decreto n. 040/Pres./2011, stabilendo che il termine è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000;

Ritenuto altresì opportuno modificare gli articoli 43, comma 7, lettera a), 65, comma 1, lettera b), 66, comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento al fine di sostituire il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con quello all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, introdotto dalla legge regionale 26/2012;

Preso atto inoltre che sia l'articolo 43, comma 5, relativo alle misure a investimento, che l'articolo 45, comma 6, relativo alle misure connesse alla superficie o agli animali, del proprio decreto n. 040/Pres./2011 stabiliscono che l'estrazione del campione che genera l'avvio dei controlli in loco determina un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione dell'aiuto;

Ritenuto che l'avvio di un controllo in loco costituisca causa di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti per la liquidazione degli aiuti, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000 e non generi un autonomo procedimento amministrativo;

Constatata la necessità di modificare l'articolo 43, comma 5, e l'articolo 45, comma 6, del proprio decreto n. 040/Pres./2011, al fine di adeguarli alla intervenuta modifica legislativa, stabilendo che l'estrazione a campione che genera l'avvio dei controlli in loco determina la sospensione dei termini del procedimento per la liquidazione dell'aiuto sia nelle misure a investimento che nelle misure connesse alla superficie o agli animali;

Ravvisata altresì, con riferimento all'attuazione dell'asse 4 del PSR, l'esigenza di assicurare:

- il pieno utilizzo dei fondi assegnati dalla Commissione europea e dallo Stato a titolo di cofinanziamento delle relative misure;

- il raggiungimento del contributo minimo del FEASR all'asse 4 del PSR, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005,

nonché la necessità di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Ritenuto a tal fine necessario modificare l'articolo 78 del proprio decreto n. 040/Pres./2011 nel senso di prevedere che l'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, proponga ai GAL la rideterminazione della dotazione finanziaria dei PSL e le compensazioni finanziarie tra i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, e i PSL che non risultano adeguatamente finanziati, nonché individuare i criteri sulla base dei quali effettuare le compensazioni;

Ritenuto altresì necessario modificare:

- la lettera c) del comma 3 dell'articolo 82 del proprio decreto n. 040/Pres./2011 al fine di ridurre la complessità gestionale dell'asse 4 del PSR;

- l'articolo 89 del medesimo decreto al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte nel PSR successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 4 aprile 2014 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,

emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40”;

Ritenuto pertanto di emanare il “Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40”;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -